

Deliberazione n. 1/2016/PRSE



**REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI**

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Francesco Petronio	Presidente
Maria Paola Marcia	Consigliere
Valeria Mistretta	Consigliere
Lucia d'Ambrosio	Consigliere
Roberto Angioni	Primo Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del 12 gennaio 2016;

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna e il Decreto Legislativo 9 marzo 1998, n. 74;

Visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria per l'anno 2006);

Visto il comma 1 bis dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito con la L. n. 213/2012, che ha abrogato il comma 168 dell'art. 1 della L. n. 266/2005;

Vista la deliberazione n. 11/2014/INPR del 18 aprile 2014 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, che ha approvato le linee guida ed i questionari per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali per l'esercizio 2013;

Vista la nota prot. n. 5181 del 9.10.2014 del Presidente della Sezione del controllo della Corte dei conti per la Regione autonoma della Sardegna, indirizzata ai Presidenti delle Province e ai Sindaci dei Comuni della Sardegna, oltre che agli organi di revisione degli Enti Locali della Sardegna, con la quale veniva condivisa la sopra indicata deliberazione della Sezione delle Autonomie;

Vista la nota della Sezione regionale di controllo per la Regione Sardegna prot. n. 6552 del 5 novembre 2015, già trasmessa all'Organo di revisione e al Sindaco del **Comune di Padru**;

Vista la risposta dell'Amministrazione prot. n. 6990 del 19 novembre 2015;

Visto il decreto del Presidente della Sezione n. 1 del 26 febbraio 2015, con il quale al referendario dott.Roberto Angioni è stata assegnata l'istruttoria concernente il questionario relativo al **rendiconto 2013 del Comune di Padru**;

Vista la nota prot. n. 52864064 dell'11.01.2016, con la quale il magistrato istruttore ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale;

Vista l'ordinanza n. 1/2016 dell'11 gennaio 2016, con la quale il Presidente della Sezione del Controllo ha convocato la Sezione stessa, in camera di consiglio, in data 12 gennaio 2016;

Udito il relatore, Primo Referendario dott.Roberto Angioni;

C O N S I D E R A T O

1. L'art. 1, commi 166 e seguenti della Legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, a carico degli Organi di revisione degli Enti Locali, l'obbligo di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione e una relazione sul rendiconto, formulate sulla base dei criteri e delle linee guida definiti dalla stessa Corte.

Tali controlli sono stati rafforzati dall'art. 148 bis del T.U.E.L. n. 267/2000 (introdotto dal D.L. n. 174/2012, convertito con la L. n. 213/2012). Alla Corte dei conti è quindi affidata la verifica, con funzione di incentivazione e propulsione di processi di miglioramento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.

In particolare l'art. 148 bis, comma 3, dispone che *"Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria."*

Peraltro, anche qualora le irregolarità riscontrate non integrino i presupposti di cui all'art. 148 bis, comma 3, del T.U.E.L., permane il potere/dovere delle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti di segnalare agli Enti interessati eventuali irregolarità contabili o gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria.

Per contro gli Enti Locali, alla luce delle segnalazioni ricevute, sono tenuti a porre in essere idonei interventi correttivi per superare le criticità evidenziate.

2. Nella relazione avente ad oggetto il rendiconto 2013 del Comune di **Padru** (2.173 abitanti), l'organo di revisione ha attestato l'insussistenza di gravi irregolarità contabili.

3. Ciononostante, al termine dell'attività istruttoria, sono state riscontrate diverse irregolarità e con nota prot. n. 6552 del 5 novembre 2015 si è chiesto al Sindaco e all'Organo di revisione di fornire puntuali chiarimenti, tra l'altro, in ordine ai seguenti profili:

a) Punto 1.5 - **risultato di amministrazione**: mancata indicazione dell'importo relativo al fondo svalutazione crediti;

b) Punto 1.6.2 - anticipazioni di tesoreria: mancata indicazione dei giorni di utilizzo dell'anticipazione e mancata restituzione al 31.12.2013 di euro 245.699,01;

c) Punto 1.8 - **evasione tributaria**: indicazione delle previsioni iniziali ma assenza di accertamenti e riscossioni;

d) Punto 1.10.9 - **analisi residui**: superate le soglie di deficitarietà relative al rapporto tra residui attivi di competenza dei titoli I e III e gli accertamenti dei medesimi titoli (pari al 76,06% a fronte del limite del 42%); rapporto tra residui attivi della gestione residui dei titoli I e III e gli accertamenti dei medesimi titoli (pari al 179% a fronte del limite del 65%); rapporto tra residui passivi provenienti dal titolo I e gli impegni del medesimo titolo (pari al 53,33% a fronte del limite del 40%).

e) Punto 2 - **organismi partecipati**: incremento della spesa di personale nella partecipata in perdita I&G Gallura; mancata indicazione dei dati relativi al bilancio della partecipata STL Gallura s.p.a; mancata allegazione della nota informativa sulla verifica dei rapporti da crediti e debiti verso le società partecipate.

f) Punto 6.2-6.3 – **spesa del personale**: mancata indicazione dell'applicazione dell'abbattimento dell'IRAP ex art.2 della L.R. n.12.2013 e mancata considerazione delle spese per la formazione tra le componenti da sottrarre.

g) Punto 8.2.1 (valori patrimoniali al 31.12.2013): mancata corrispondenza dei debiti di funzionamento ai residui passivi del titolo I e mancata corrispondenza delle variazioni dei debiti di funzionamento all'ammontare dei prestiti rimborsati indicato nel prospetto 3.3.

4. L'Ente rispondeva con propria nota prot.6690 dell'11 novembre 2015, con la quale, oltre a fornire sufficienti chiarimenti in ordine alle altre irregolarità contestate, con riferimento ai succitati punti comunicava quanto segue:

I) Con riferimento alle **anticipazioni di tesoreria**, l'Ente segnalava che, a partire dall'esercizio 2010, la riduzione della percentuale di incasso dei tributi (passata dal 90-95% al 65% circa), unitamente al ritardo nella tempestività dei trasferimenti regionali, hanno determinato la necessità di ricorrere alle anticipazioni di tesoreria per far fronte allo sfasamento temporale tra flussi di entrata e spesa.

II) Con riferimento al **recupero dell'evasione tributaria**, l'Amministrazione non aveva potuto attuare alcuna politica di recupero per la scarsità di unità operative nell'ufficio tributi, dal momento che l'unico impiegato, insieme al responsabile d'area si occupa dell'intera gestione economico-finanziaria dell'Ente e della predisposizione degli stipendi.

III) Con riferimento all'**analisi dei residui** si segnalava che l'andamento dei residui attivi (e dei relativi parametri di deficiarietà) è influenzato dal ruolo TARSU per l'esercizio 2013 e per gli esercizi precedenti, mentre, quanto ai residui passivi, risultava invece rilevante il ritardo di pagamento dei contributi regionali.

IV) Quanto infine alle **società partecipate** si specificava che la società STL Gallura spa è in liquidazione a seguito di delibera di C.C. n.40 dell'8.11.2010.

5. La Sezione osserva che le risposte fornite dall'amministrazione non consentono di superare le criticità sollevate con riferimento alla gestione delle anticipazioni di tesoreria ed all'attività di recupero dell'evasione tributaria, le quali avevano già portato questo Collegio a segnalare all'Ente la necessità di efficaci interventi correttivi, già con la deliberazione n. 52 del 28 ottobre 2014.

In particolare si era già in tale occasione sottolineato che *"si è in presenza di una carenza di liquidità non meramente momentanea, espressione di una gestione finanziaria non sana e possibile indicatore di una situazione di squilibrio finanziario, della quale è sintomo evidente la mancata restituzione degli importi utilizzati al 31.12.2012.*

E', pertanto, opportuno che l'Ente ponga in essere idonei provvedimenti correttivi, quali una completa verifica dell'andamento degli incassi e dei pagamenti, eventualmente rimodulando la spesa corrente, al fine di evitare il ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e di ricondurlo al carattere di eccezionalità che esso dovrebbe avere".

6. Il rilevato ripetuto utilizzo delle anticipazioni di tesoreria quale forma sistematica di reperimento di risorse da parte dell'Ente non corrisponde a principi di sana gestione finanziaria ed oltre a produrre un aggravio finanziario, derivante dal pagamento degli interessi passivi che maturano sulla somma concessa in anticipazione, costituisce di per sé sintomo di squilibri nella gestione di competenza ed, a monte, dell'inadeguatezza della fase di programmazione della spesa (oltre che della non ordinata quantificazione delle entrate). Nell'ipotesi di mancata restituzione al termine dell'esercizio, inoltre, si determina la surrettizia formazione di debito al di fuori degli ordinari strumenti.

Nella gestione 2013 del Comune di Padru, oltre alla ripetitività del ricorso allo strumento dell'anticipazione di tesoreria per il reperimento di risorse liquide, si è riscontrata, alla chiusura dell'esercizio, anche la mancata ricostituzione di parte delle somme anticipate, avendo l'Ente attestato di non aver restituito al tesoriere l'importo di euro 245.699,01 (a fronte di anticipazioni per euro 565.1487,72), in esponenziale crescita rispetto all'esercizio precedente (allorquando non furono restituite anticipazioni per euro 4.125,14).

Tale importo è da ritenersi di elevato ammontare per un'amministrazione delle dimensioni del Comune di Padru (considerato che le entrate del titolo I ammontano ad euro 805.797,24) e si trascina nella gestione iniziale dell'esercizio successivo.

7. Le ulteriori risultanze della gestione 2013 per i profili esaminati in via istruttoria (assenza di riscossioni e mancato rispetto dei parametri di deficitarietà relativi all'andamento dei residui attivi dei titoli I-III) evidenziano le gravi difficoltà incontrate nel corso degli anni dall'Amministrazione comunale nell'incassare i propri crediti, nonostante emerga dall'analisi del prospetto 6.1 - relativo alla consistenza del personale dal 31.12.2012 al 31.12.2013 - la piena copertura della pianta organica dell'Amministrazione e dunque la possibilità di far fronte a tale attività con il personale a disposizione.

8. Da quanto sopra considerato risulta rafforzata la necessità che l'Ente provveda quanto prima all'adozione di efficaci azioni correttive della propria gestione contabile, improntate al miglioramento dell'efficienza delle proprie attività di riscossione e di recupero dell'evasione tributaria, anche al fine di ridurre l'eventualità o comunque l'incidenza del ricorso all'indebitamento presso il tesoriere.

9. In ultimo, con riferimento alla situazione degli organismi partecipati, evolvendo il sistema delle partecipazioni verso soluzioni di armonizzazione

e consolidamento dei conti, si deve raccomandare all'Amministrazione di adottare e mantenere in essere iniziative finalizzate al controllo, gestionale e contabile, delle proprie partecipazioni, per evitare ricadute negative sul bilancio del Comune delle gestioni in perdita.

10. Per quanto sopra, alla luce delle attestazioni provenienti dall'Organo di revisione contabile e delle finali risultanze dell'esame istruttorio effettuato con riferimento al questionario concernente il rendiconto per l'esercizio 2013, richiamando, altresì, la funzione di controllo intestata alla Corte dei conti sull'adozione, da parte dell'Ente locale, delle necessarie misure correttive, la Sezione Regionale di controllo, ai sensi dell'art. 148 bis del D.lgs. 267/2000

D E L I B E R A

di segnalare al Comune di **PADRU** le criticità sopra evidenziate invitando il predetto Ente ad adottare le necessarie misure correttive a tutela della sana gestione finanziaria e contabile, riservandone la verifica nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo sui principali documenti contabili dell'Ente

O R D I N A

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Consiglio Comunale, all'Organo di revisione economico-finanziario dell'Ente, nonché all'Assessore Regionale degli Enti Locali.

Così deliberato nella camera di consiglio del 12 gennaio 2016.

Il Relatore
Roberto Angioni

Il Presidente
Francesco Petronio

Depositata in Segreteria il 15 Gennaio 2016

Il Dirigente
Giuseppe Mullano